



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il GE al termine della Camera di Consiglio alle ore 14,45,

lette le osservazioni delle parti

esaminati gli atti,

rilevato che in ordine alla sentenza di usucapione prodotta sono condivisibili le osservazioni del custode e del creditore ipotecario, in quanto la giurisprudenza ritiene conformemente che *"...Il creditore ipotecario è litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell'usucapione dell'immobile pignorato; pertanto la sentenza di usucapione non è opponibile al suddetto creditore se pretermesso, né vincola la decisione del giudice dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. che può prudentemente apprezzarla quale mero elemento di prova. La sentenza di usucapione ottenuta soltanto nei confronti del debitore esecutato non è opponibile al creditore ipotecario"* [Cassazione civile, 13 novembre 2019, n. 29325 - pres. Vivaldi, est. D'Arrigo](#);

ritenuto che l'ordinanza di vendita va modificata ponendo in vendita anche il Lotto n. 1: complesso industriale iscritto in catasto al fg. 26 part. 35, valore Euro 2.035.000,00 (duemilionitrentacinquemila

rilevato in ordine alla questione del decreto di esproprio per p.u. delle particelle 85, 922, 14 del fg. 25 che la recente giurisprudenza della Cassazione ritiene *"la sopravvenienza di un decreto di esproprio per pubblica utilità (che si sia oramai consolidato), per la duplice ragione indicata, cioè per la consumazione del diritto eseguendo sul bene e dello stesso diritto esecutato, determini un fenomeno di impossibilità del processo esecutivo di aver corso ulteriore e, dunque, un fenomeno di necessaria estinzione del medesimo. Ne segue che il giudice dell'esecuzione deve d'ufficio prendere atto di detta impossibilità e dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva. (Cassaz. civ. n. 21591/2017 sez. III)*

ritenuto che nel caso quindi non è possibile per la procedura acquisire l'indennità di esproprio;

ritenuto che va modificata l'ordinanza di vendita depositata il 17.01.2022 estromettendo le particelle 85, 922, 14 del fg. 25 dal lotto n.3 e modificando anche il prezzo base del suddetto lotto 3 come segue: terreni edificabili iscritti in catasto al fg. 25 partt. 82, 83, 84, 86, 88, 144, 146, 226, 228, 229, 795, 920, 921, 923, 924, valore Euro 2.674.137. (duemilioneisessantasettantatrecentasette;

P.Q.M.



DISPONE procedersi alla vendita anche del lotto 1 e di conseguenza a modifica/integrazione dell'ordinanza di delega depositata il 17.01.2022 , nella parte in cui si dispone la vendita del compendio immobiliare

DISPONE



in aggiunta ai lotti 2 e 3

la vendita del Lotto n. 1: complesso industriale iscritto in catasto al fg. 26 part. 35, **Euro 2.035.000,00** (duemilionitrentacinquemila

Il lotto 3, va modificato come segue: terreni edificabili iscritti in catasto al fg. 25 partt. 82, 83, 84, 86, 88, 144, 146, 226, 228, 229, 795, 920, 921, 923, 924 , valore **Euro 2.674.137** (duemilioneiseicentosettantaquattrocentotrentasette;

DISPONE che il delegato relazioni sullo stato della procedura espropriativa per p.u., prima di procedere all'estinzione parziale.

Caltagirone li 11.11.2022

Il giudice onorario

Dott.ssa A.M.Patrizia Cavallaro

